



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei deputati FERRANTI, VERINI, MATTIELLO, GIULIANI,
MARZANO, BAZOLI, CAMPANA e TARTAGLIONE**

(V. Stampato Camera n. 2150)

approvato dalla Camera dei deputati il 24 marzo 2015

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 25 marzo 2015*

Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica all'articolo 157 del codice penale)

1. Al sesto comma dell'articolo 157 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I termini di cui ai commi che precedono sono aumentati della metà per i reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 158 del codice penale)

1. All'articolo 158 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Per i reati previsti dall'articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, se commessi nei confronti di minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa, salvo che l'azione penale sia stata esercitata precedentemente. In quest'ultimo caso il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato».

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 159 del codice penale)

1. All'articolo 159 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma:

1) i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:

«1) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pub-

blico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l'autorità competente la accoglie;

2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene definito il giudizio cui è stata deferita la questione»;

2) dopo il numero 3-*bis*) sono aggiunti i seguenti:

«3-*ter*) rogatorie all'estero, dal provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria;

3-*quater*) perizie che comportino accertamenti di particolare complessità disposte nell'udienza preliminare o nel dibattimento su richiesta dell'imputato, dalla data del provvedimento di affidamento dell'incarico sino al giorno del deposito della perizia, comunque per un tempo non superiore a tre mesi;

3-*quinqües*) presentazione di dichiarazione di rikusazione ai sensi dell'articolo 38 del codice di procedura penale, dalla data della presentazione della stessa sino a quella della comunicazione al giudice procedente del provvedimento che dichiara l'innammissibilità della medesima»;

b) dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:

«Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi:

1) dal deposito della sentenza di condanna di primo grado sino al deposito della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a due anni, oltre i termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3, del codice di procedura penale;

2) dal deposito della sentenza di secondo grado, anche se pronunciata in sede di rinvio, sino alla pronuncia della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno, oltre i termini previsti

dall'articolo 544, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.

I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha assolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità.

Se durante i termini di sospensione di cui al secondo comma si verifica un'ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente»;

c) il secondo comma è abrogato.

Art. 4.

(Modifica all'articolo 160 del codice penale)

1. All'articolo 160, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: «davanti al pubblico ministero» sono inserite le seguenti: «o alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero,».

Art. 5.

(Modifica all'articolo 161 del codice penale)

1. Il primo comma dell'articolo 161 del codice penale è sostituito dal seguente:

«L'interruzione della prescrizione ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato. La sospensione della prescrizione ha effetto limitatamente agli imputati nei cui confronti si sta procedendo».

Art. 6.

(Disposizione transitoria)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai fatti commessi dopo la data della sua entrata in vigore.